

(approv. Delib. Cc n. 6 del 29.01.2010)

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Introduzione

Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le norme per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale Lombardia 24.12.2003 n. 30 e della delibera G. R. 23/1/2008 n. 8/6495.

I presenti criteri disciplinano l'organizzazione, i procedimenti, gli atti e quant'altro, non soggetto a riserva di legge nazionale, in materia di pubblici esercizi, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa regionale in materia.

Trova inoltre applicazione il Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, in prosieguo denominato TULPS e il relativo Regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 1 – Contenuti e disposizioni

1. Ai fini delle presenti norme si intendono:

- a) per “somministrazione” la vendita di alimenti e bevande, per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati; la presenza di tavoli, sedie, panche e simili qualifica la vendita come attività di somministrazione;
- b) per “somministrazione a domicilio del consumatore” l'organizzazione, presso l'abitazione dello stesso, oppure nel luogo o nel locale nel quale, occasionalmente o temporaneamente egli si trova per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di feste o cerimonie, di un servizio di somministrazione riservato al consumatore, ai familiari ed alle persone invitate o impegnate nei compiti di lavoro o di studio;
- c) per “somministrazione nelle mense aziendali” la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di propria autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti, direttamente o tramite l'opera di altro soggetto con il quale è stato stipulato apposito contratto/convenzione;
- d) per “somministrazione in locali non aperti al pubblico” la somministrazione limitata ad una specifica categoria di persone, non rivolta ad una clientela indifferenziata, in locali il cui accesso è riservato a determinati soggetti;
- e) per “superficie di somministrazione” la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, comprensiva dell'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, panche, sedie e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture, ad esclusione dell'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi, non direttamente accessibili dal pubblico;
- f) per “esercizi di tipologia Unica” gli esercizi destinati:
 - a soddisfare vere e proprie esigenze ristorative, mediante la somministrazione di pasti con apparecchiatura non a perdere, con servizio al tavolo, vasta possibilità di scelta di piatti sottoposti a manipolazione, preparazione e cottura sul posto ed in connessione con i pasti somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

- alla somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, e ad offrire una forma di ristorazione veloce mediante la somministrazione di prodotti di gastronomia, caratterizzata dalla presenza delle fasi di manipolazione finale, ivi incluso il riscaldamento, il condimento, l'assemblaggio e la farcitura, relative alla somministrazione esclusiva di prodotti preconfezionati, precotti o usati a freddo, con espressa esclusione della fase della cottura;
 - alla somministrazione alimenti e bevande che viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago (dove l'attività di somministrazione è prevalente);
 - alla somministrazione di bevande, escluse quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia;
- g) per “**distributori automatici per la somministrazione alimenti e bevande**” gli apparecchi che erogano alimenti e bevande in recipienti non chiusi o preconfezionati, in locali ove sono presenti attrezzature idonee per il consumo sul posto;
- h) per “**denuncia preventiva**” la denuncia di inizio attività di cui alla Legge Regionale Lombardia n. 30/2003 attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente in ordine all'attività che si intende esercitare, la quale sostituisce l'autorizzazione amministrativa nei casi in cui non siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali oppure non siano previsti limiti e contingenti complessivi;
- i) per “**autorizzazione**” il provvedimento amministrativo cui è subordinato l'esercizio legittimo dell'attività, ove prescritto e non sostituito dalla denuncia di inizio attività o dalla comunicazione di inizio attività;
- j) per “**sorvegliabilità**”: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal D.M. 17.12.1992 n. 564 e successive modifiche ed integrazioni, differenziate a seconda che i locali siano sede di un esercizio aperto al pubblico o riservato ad una cerchia determinata di utenti;
- k) per “**standard**”: la dotazione di spazi o parcheggi indispensabili previsti dagli strumenti urbanistici;
- l) per “**impatto acustico o ambientale**”: la valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale;
- m) per “**prodotti di gastronomia**”: i prodotti preconfezionati, precotti o usati a freddo (con espressa esclusione della fase della cottura), la somministrazione dei quali è ammessa, negli esercizi di tipologia ex B), con le seguenti modalità di svolgimento:
- la somministrazione di alimenti deve essere svolta promiscuamente rispetto alla somministrazione di bevande, con il divieto di riservare specifiche sale ai differenti tipi di somministrazione;
 - l'utilizzazione di piatti e posate è subordinata alla sussistenza dei requisiti di idoneità accertati dall'Autorità sanitaria in relazione alla presenza delle attrezzature connesse, quali macchine sterilizzatrici, lavastoviglie, etc.; in caso contrario, i piatti e le posaterie impiegati per il servizio della somministrazione dei prodotti di gastronomia devono essere rigorosamente del tipo “monouso”;
 - la somministrazione deve avvenire secondo le norme ed i requisiti igienico-sanitari per i locali e le attrezzature;
 - è fatto divieto di applicare un sovrapprezzo per il coperto;
 - è fatto obbligo di esibire a richiesta dell'autorità di vigilanza le fatture comprovanti l'acquisto dei prodotti gastronomici precotti e surgelati;

- n) per “**bevande superalcoliche**” quelle che vengono prodotte con un contenuto di alcol superiore al 21% del volume, indipendentemente dal fatto che, all’atto della somministrazione, vengano diluite con acqua, seltz o altri componenti;
- o) per “**somministrazione temporanea**” l’attività di somministrazione alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata, in occasione di fiere, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone;
- p) per “**sagra o fiera, festa**” una manifestazione temporanea ed occasionale, organizzata normalmente da gruppi di aggregazione spontanea, senza scopo di lucro né organizzazione imprenditoriale, che si svolge all’aria aperta, commemorando fatti relativi alla vita di un gruppo sociale, o tramandando cerimonie o tradizioni popolari, in occasione della quale viene effettuata anche la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Articolo 2 - Tipologia degli esercizi

1. Ai fini dell’applicazione del rilascio delle autorizzazioni, gli Esercizi Pubblici soggetti alla presente Disciplina, ai sensi dell’art. 3, 1° comma della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003, sono costituiti da un’unica tipologia così definita:

Esercizi per la somministrazione alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione

2. Sarà il possesso dei requisiti igienico-sanitari, disciplinati dalle norme vigenti in materia, a determinare il tipo di attività che effettivamente ogni esercizio potrà svolgere.
 - esercizi per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (comma 4, lettere a), b), c), d), h) dell’art. 6, della D.G.R. nr. 8/6495 del 23.01.2008 – ristoranti, trattorie, osterie, tavole calde, self service, pizzerie, birrerie ed esercizi simili;
 - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi grado, nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (comma 4, lettere e), f), g) i), l) m) dell’art. 6, della D.G.R. nr. 8/6495 del 23.01.2008 (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili); sono ammesse anche porzioni monouso provenienti da laboratori autorizzati con esclusione della cottura sul posto; nel caso l’esercizio non sia in grado di soddisfare i requisiti igienici per l’utilizzo e il lavaggio di piatti e stoviglie, potranno essere utilizzati solo materiali a perdere. La somministrazione dei prodotti di gastronomia è subordinata al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria.
3. Secondo quanto previsto dagli indirizzi generali, in particolare le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all’attività esercitata possono assumere in prima istanza le seguenti denominazioni:
 - a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
 - d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
 - e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
 - f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia, caffetterie, sala da the e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
 - h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da tè e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - i) disco-bar, paino bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
 - j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
 - k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
4. Le denominazioni di cui sopra hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
5. Il titolare dell'attività dovrà comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui sopra. Qualora uno stesso esercizio svolga attività diverse, questi deve segnalare le diverse denominazioni assunte.

Articolo 3 - Suddivisione del territorio comunale in zone e Criteri comunali per il rilascio di nuove autorizzazioni

Il territorio comunale, al fine di favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'applicazione dei criteri comunali, viene suddiviso in due zone:

Zona 1 – Soncino Capoluogo, centro storico e zona di vecchia edificazione, come indicata nella planimetria allegata.

Criterio: Tenuto conto del livello di congestione veicolare e di inquinamento acustico, le nuove autorizzazioni per attività di pubblico esercizio potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione, da parte del richiedente, del possesso di spazi per parcheggi ed aperti al pubblico senza alcun impedimento almeno negli orari di apertura dell'esercizio, da destinare alla clientela, pari al 200% della superficie di somministrazione del nuovo pubblico esercizio. Tali spazi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto e non potranno essere monetizzati.

Zona 2 – Soncino Capoluogo esclusa la Zona 1 e le frazioni di Isengo, Gallignano e Villacampagna.

Criterio: tenuto conto della necessità di valorizzare e riqualificare le zone periferiche, si dispone la liberalizzazione del rilascio di nuove autorizzazioni di pubblico esercizio. Con riferimento ai parcheggi si applicano le norme previste genericamente dal Piano dei Servizi del PGT.

In relazione all'intero territorio comunale non è pertanto prevista la fissazione di un contingente massimo di autorizzazioni per la somministrazione rilasciabili da parte dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute nel presente atto e nelle disposizioni normative regionali in materia.

Il trasferimento di un esercizio dalla zona 2 alla zona 1 è ammesso subordinatamente al rispetto di quanto sopra previsto.

Articolo 4 - Autorizzazioni Comunali

1. Per gestire un pubblico esercizio è necessario essere muniti dell'autorizzazione amministrativa e aver presentato la DIAP igienico/sanitaria
2. L'attività deve essere iniziata entro il termine massimo di anni due dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al successivo art. 6.
3. Prima di iniziare l'attività e comunque entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, il titolare dell'autorizzazione deve porsi in regola con le vigenti norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, igienico sanitarie e deve comunicare per iscritto la denominazione di riferimento di cui al punto 6.1 dell'allegato A della D.G.R. nr. 8/6495 del 23.01.2008. Devono inoltre essere soddisfatti i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. degli Interni n. 564/1992.
4. Costituiscono giustificato motivo di proroga, da richiedersi per iscritto da parte dell'interessato:
 - il ritardo nel rilascio delle concessioni, autorizzazioni od abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali da parte del Comune
 - l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni urbanistico edilizie e/o igienico sanitarie od in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

L'attività può essere sospesa solamente per un periodo massimo continuativo di mesi dodici, previa comunicazione scritta da inoltrarsi al Comune.

5. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni:
 - a) non esiste una superficie minima per l'esercizio pubblico;
 - b) non esiste una distanza minima, da rispettare, da altri pubblici esercizi;
 - c) tutte le autorizzazioni sono rilasciate a tempo indeterminato;
 - d) tutti gli esercizi pubblici hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.
6. Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per l'insediamento di nuovi p.e., con apertura "prevalente serale", abbinati ad attività di trattenimento e svago, o dotati di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica devono essere rispettati limiti di distanza relativi a:
 - a) Mt. 100 in linea retta da luoghi di culto;

- b) Mt. 100 in linea retta da luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo;
7. Rimangono valide le condizioni previste da altre disposizioni di legge, regolamenti ed altre norme che si intendono estese alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Articolo 5 - Domanda per le Autorizzazioni

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita con raccomandata all'ufficio protocollo generale e deve indicare:
 - ☐ Le generalità del richiedente;
 - nel caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale;
 - nel caso di persona giuridica o di società: denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita Iva.
 - ☐ certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali;
 - ☐ ubicazione dell'esercizio;
 - ☐ superficie indicativa di somministrazione e di servizio (si ricorda che in caso di attività di somministrazione esercitata congiuntamente ad altre attività commerciali o di servizi deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività).
2. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:
 - ☐ planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata alla somministrazione in mq., sottoscritta da tecnico abilitato (si ricorda che dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto devono essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del ministero dell'Interno 17/12/1992, n. 564: sorvegliabilità esterna caratteristiche delle vie d'accesso – sorvegliabilità interna);
 - ☐ autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
 - ☐ certificato di prevenzione incendi. Il certificato di prevenzione incendi non deve essere richiesto in relazione a tutte le tipologie di attività di somministrazione, ma solo per quelle attività per le quali è previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
 - ☐ certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti dagli strumenti urbanistici comunali e, per la Zona 1, dall'art. 36 del presente Regolamento;
 - ☐ documentazione di previsione di impatto acustico (se necessaria) conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 447/95, ma soprattutto conformemente alla Legge Regionale Lombardia n. 13 del 2001 e alla Dgr 8 marzo 2002, n. 7/8313 (Regolamento di disciplina delle attività rumorose);
 - ☐ documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende svolgere l'attività di somministrazione.

Articolo 6 - Rilascio autorizzazioni e termine per la conclusione dei procedimenti

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio ricevente.
3. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune salvo sospensione del termine per irregolarità o incompletezza della richiesta.
4. Prima di iniziare l'attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale, il soggetto richiedente deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
5. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali e alle aree in essa indicati.
6. Il comune a seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione, rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni:
 - ☐ l'ufficio comunale competente;
 - ☐ l'oggetto del procedimento promosso;
 - ☐ la persona responsabile del procedimento;
 - ☐ l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.
7. Il Comune, affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio.

Articolo 7 Requisiti degli esercizi

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Comune accerta:
 - ☐ la conformità del locale, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva;
 - ☐ l'idoneità dell'ubicazione in relazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubblica;
 - ☐ l'adeguata sorvegliabilità dei locali;
 - ☐ il possesso dei requisiti personali e professionali del soggetto richiedente
2. Si precisa inoltre che l'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:
 - ☐ alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
 - ☐ all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio.
3. Ai fini della conclusione del procedimento l'ufficio del comune preposto:
 - ☐ Invia copia della DIAP alla ASL CREMONA, Distretto di CREMA;
 - ☐ trasmette, se sussistono le condizioni di verifica, la documentazione di previsione di impatto acustico per la relativa valutazione agli Uffici comunali preposti o all'Arpa di CREMONA. Nel caso di un eventuale parere negativo sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico, sia successivamente in fase d'esercizio dell'attività comporta l'adeguamento del locale entro un termine fissato dal comune (si ricorda che per le attività di somministrazione già in esercizio che originano inquinamento acustico si applicano le normative attuative della legge 447/95 e del dpcm 14.11.1997);

4. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione – in tal caso il termine di 45 giorni è sospeso.
5. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il comune ne comunica gli estremi, alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Questore, alla ASL di CREMONA e alla Camera di Commercio.
6. Per richiedere l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante della società od un suo delegato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003.
7. Non è richiesto il requisito professionale per la somministrazione effettuata in circoli privati, nell'ambito della disciplina di cui al DPR 235/2001 (tranne che la gestione venga affidata a terzi).
8. In caso di impossibilità di gestione diretta del titolare, l'attività di somministrazione può essere condotta per mezzo di un preposto, purchè in possesso dei requisiti professionali come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003.
9. I Pubblici Esercizi, per essere attivati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) "sorvegliabilità" ai sensi del D.M. 17/12/1992 n. 564;
 - b) idoneità sanitaria e agibilità di cui all'art. 221 del TULLSS R.D. 27/07/1934, n. 1265 e rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed igienico sanitaria;
 - c) conformità dei locali destinati ai servizi e a laboratori uso cucina per la preparazione degli alimenti alle disposizioni di cui agli artt. 28, 29, 31 del DPR 26/03/1980, n. 327 e alla vigente normativa igienico sanitaria;
 - d) conformità degli esercizi alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici secondo le norme del vigente PGT;
 - e) impatto acustico ed ambientale ai sensi della Legge 447/95, DPCM 14 novembre 1997 e articolo 51 legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 8 - Trasferimenti di Sede

1. Il trasferimento delle attività esistenti all'interno della stessa zona commerciale è un atto dovuto da parte del comune mentre il trasferimento dalla zona 2 alla Zona 1 è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3.
2. Il trasferimento delle attività è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio commercio previa presentazione di apposita domanda inoltrata nelle forme, modi e tempi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 9 Ampliamento di superficie

1. L'ampliamento di superficie di un esercizio esistente è soggetto a comunicazione da inviarsi all'Ufficio Commercio del Comune e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nel caso in cui l'ampliamento è soggetto a concessione edilizia, il Comune deve accertare i requisiti dei locali di cui al precedente articolo. L'Ufficio del Comune provvederà ad effettuare la presa d'atto dell'avvenuta modifica direttamente sull'autorizzazione prima della riapertura dell'esercizio.
3. Nei casi in cui l'ampliamento di superficie si consegua mediante trasferimento di sede, si applicheranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Articolo 10 - Subingressi

1. Il subingresso in proprietà o gestione nell'attività è soggetto a sola comunicazione e determina la reintestazione nei confronti del subentrante.
2. Alla comunicazione dovrà essere allegato copia del contratto di cessione azienda redatto nelle forme delle vigenti leggi e debitamente registrato.

3. Con il ricevimento o deposito della comunicazione presso l'Ufficio, l'attività potrà essere immediatamente svolta dal subentrante, senza interruzione temporale alcuna, purché siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale.
4. A seguito subingresso a causa di morte del titolare, colui che subentra può continuare l'attività senza interruzione per ulteriori 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data del decesso, termine massimo entro il quale deve essere presentata la richiesta di reintestazione dell'autorizzazione contenente i dati di cui all'art. 6 del presente Regolamento ed allegando la documentazione che attesti il diritto al subentro. Tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi sei per ragioni non imputabili alla parte interessata, previa richiesta scritta.
5. Entro il termine di mesi diciotto dalla data del decesso, la parte interessata deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della legge regionale.

Art. 11 - Delega dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione può delegare ad un soggetto preposto la conduzione dell'attività purché costui sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale.
La delega deve essere fatta per iscritto e sottoscritta per accettazione dal delegato.
L'atto di delega deve essere allegato alla domanda di rilascio autorizzazione oppure, ad attività già avviata, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di conferimento della delega stessa.

Articolo 12 - Attività escluse dalla programmazione delle attività di somministrazione

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003, sono rilasciabili, in quanto escluse dall'applicazione dalla programmazione regionale, indipendentemente dal fatto che siano attivabili con autorizzazione preventiva, con denuncia di inizio attività o comunicazione di inizio attività, le autorizzazioni per:
 - a) somministrazioni effettuate a domicilio dei clienti nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie (denuncia inizio attività);
 - b) somministrazioni che vengono effettuate negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande e nei complessi ricettivi a carattere complementare e negli allestimenti concernenti il turismo sociale, purché le somministrazioni avvengano limitatamente alle persone alloggiate (comunicazione di inizio attività);
 - c) somministrazioni effettuate all'interno di esercizi posti in aree di servizio delle strade extraurbane principali, stazioni ferroviarie, auto stazioni ecc.
 - d) somministrazioni effettuate nelle aziende agrituristiche
 - e) somministrazioni effettuate negli esercizi di cui alla lett. A) del sopra richiamato art. 8, comma 4, Legge Regionale Lombardia n. 30/2003, alle seguenti condizioni (domanda di autorizzazione):
 1. l'attività imprenditoriale di trattenimento e di svago sia prevalente a quella di somministrazione;
 2. somministrazione in locali che non abbiano accesso diretto ed autonomo rispetto ai locali o spazi in cui si effettua l'attività di trattenimento o di pubblico spettacolo;
 3. somministrazione di alimenti e bevande effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago;
 4. la somministrazione effettuata nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati a carattere temporaneo nel corso

di sagre o fiere e simili luoghi di convegno e nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto; la somministrazione di bevande è limitata esclusivamente alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.

- f) somministrazioni effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno (DPR 235/2001) (comunicazione di inizio attività);
 - g) somministrazioni effettuate in via diretta a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche (comunicazione di inizio attività);
 - h) somministrazioni effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose (vedi parrocchie, oratori, luoghi di formazione ed educazione religiosa, nonché ricreativi e sportivi ad essi collegati), in stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (comunicazione di inizio attività);
 - i) somministrazione svolta in forma temporanea in occasione di fiere, feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone (domanda di autorizzazione);
 - j) somministrazione da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale concerto e simili (comunicazione di inizio attività);
 - k) somministrazione in esercizi allocati all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali con superfici di vendita complessiva superiore a mq. 2.500 – GSV (domanda di autorizzazione);
 - l) somministrazione in edifici di proprietà pubblica cui il Comune riconosca particolare pregio storico, artistico o architettonico (denuncia di inizio attività);
 - m) somministrazione negli esercizi ubicati in aree non aperte al pubblico, nelle quali l'ingresso è riservato ai soli fruitori od utilizzatori delle aree, per motivi di studio, lavoro o svago, quali ad esempio, impianti sportivi, ospedali, tribunali, palestre, mercato ortofrutticolo, parchi urbani definiti dallo strumento urbanistico (comunicazione di inizio attività);
 - n) installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande entro un pubblico esercizio o nelle sue immediate adiacenze (denuncia di inizio attività);
 - o) sub-ingresso in titolarità o in gestione per atto tra vivi o a causa di morte e reintestazione dell'autorizzazione al titolare dell'esercizio alla cessazione della gestione (denuncia inizio attività);
 - p) trasferimenti di sede all'interno della stessa zona, compresa l'ipotesi di trasferimento dell'attività di somministrazione unitamente all'impianto di carburanti (domanda di autorizzazione).
2. Per attività di intrattenimento prevalente di cui alla lett. e, punto 1) si intende nei casi in cui la superficie utilizzata per lo svolgimento e svago, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e servizi, sia pari almeno a tre quarti della superficie complessiva a disposizione. Non costituisce intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia.
3. Tra le attività di somministrazione effettuate negli esercizi di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003 sono incluse quelle che hanno ad oggetto l'uso del computer per navigare in Internet denominate "internet-point".

Art. 13- Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene revocata quando:
- a) l'attività non viene attivata entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga espressamente concessa
 - b) l'attività viene sospesa per un periodo superiore ai dodici mesi
 - c) non vengono rispettate le norme sul subingresso
 - d) vengono meno i requisiti di cui all'articolo 5 della legge regionale

- e) vengono meno i requisiti di sorvegliabilità dei locali e la loro conformità alle norme igienico sanitarie o quelle riguardanti la prevenzione incendi e la sicurezza
 - f) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene presentata richiesta di trasferimento in una nuova sede nel termine di mesi sei
 - g) quando il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.
2. Nei casi previsti al precedente punto f) la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a dieci giorni e non superiore ai novanta, termine entro il quale il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.
 3. Gli atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 241/90 e successive modificazioni, in materia di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 14 - Variazioni nel corso dell'attività

1. Nel corso dello svolgimento dell'attività è obbligatorio comunicare all'Ufficio, entro e non oltre dieci giorni dall'evento, tutte le variazioni riguardanti:
 - la titolarità o ragione sociale
 - la modifica dei locali
 - denominazione di riferimento
 - introduzione di attività complementari od accessorie.

Articolo 15 - Orari

1. Gli orari delle attività di pubblico esercizio sono disciplinati dall'apposita Ordinanza Sindacale assunta nel rispetto della normativa regionale in materia.
2. Gli esercenti, sia in caso di nuova apertura, sub-ingresso o trasferimento di sede, hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario giornaliero adottato e di renderlo noto al pubblico mediante apposito cartello chiaramente visibile dall'esterno, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003.
3. La comunicazione predisposta dall'esercente, da effettuarsi prima dell'inizio dell'attività, deve contenere:
 - a) Orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio (compresa l'eventuale chiusura intermedia);
 - b) l'eventuale giornata o più giornate di chiusura settimanale;

Nel caso in cui si intendano effettuare, con riferimento al periodo estivo ed invernale, orari giornalieri diversificati, la preventiva comunicazione da effettuarsi al Comune può essere unica.
4. In riferimento al precedente comma, si intendono per periodo estivo quello di vigenza dell'ora legale o parte di esso e per periodo invernale la restante parte dell'anno solare.
5. Il cartello da esporre al pubblico deve essere conforme al contenuto della comunicazione inviata al Comune.
6. L'orario di apertura e chiusura può essere modificato, non occasionalmente, con preavviso al Comune di almeno 2 giorni.
7. L'orario scelto può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
8. E' fatto obbligo agli esercenti, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, di osservare l'orario prescelto, comunicato ed esposto al pubblico.
9. Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano. Essendo i locali di specie per lo più all'interno del centro commerciale, la chiusura del centro stesso determina la chiusura del pubblico esercizio. Qualora i pubblici esercizi dispongano di entrate indipendenti è facoltà del Comune concedere deroghe all'orario e al turno di chiusura; l'autorizzazione in deroga obbliga l'esercente oltre all'adeguamento dei locali alle norme di legge e regolamentari previste per l'apertura per pubblici esercizi, al rispetto delle disposizioni contingenti stabilite allo scopo.

Articolo 16 - Chiusura

1. E' data facoltà agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande osservare una o più giornate di riposo settimanale.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto, con obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica.
3. Qualora la sospensione debba protrarsi per più di un mese, l'operatore deve darne notizia al Comune, 10 giorni prima dell'inizio della sospensione: tale termine può essere derogato nel caso di oggettiva impossibilità a prevedere la durata della sospensione, come nell'ipotesi di malattia, adeguatamente documentata.
4. In caso di chiusura definitiva dell'attività, compresa l'ipotesi di cessione dell'azienda di pubblico esercizio, l'operatore deve darne notizia all'Amministrazione, entro 30 giorni dall'inizio della chiusura.
5. Alla comunicazione di chiusura devono essere allegati gli originali di tutte le autorizzazioni afferenti l'esercizio cessato ovvero, in caso di perdita o smarrimento dell'originale, la relativa denuncia; nel solo caso di trasferimento ad altro soggetto dell'azienda di pubblico esercizio, i predetti originali devono essere consegnati al subentrante, ai fini della loro esposizione al pubblico, nelle more del rilascio dei corrispondenti titoli a nome del subentrante.

Articolo 17 - Sistema autorizzatorio

1. L'apertura di nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa l'attività effettuata nell'ambito dell'impianto di distribuzione carburanti, il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio pubblico al di fuori della zona di provenienza, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività e debitamente attrezzati per il consumo sul posto, sono soggetti a preventiva autorizzazione.
2. L'autorizzazione amministrativa svolge anche la funzione di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'autorizzazione amministrativa non legittima il titolare ad operare in difformità dalle norme di carattere urbanistico, edilizio, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, igienico-sanitario, di prevenzione incendi, di sorvegliabilità e da ogni altra normativa vigente che possa condizionare l'esercizio dell'attività.
4. L'autorizzazione è altresì rilasciata fatti salvi i diritti che i terzi possano vantare sull'azienda.

Articolo 18 - Autorizzazioni stagionali

1. Per stagionalità si intende lo svolgimento dell'attività di somministrazione per un periodo non inferiore ai due mesi e non superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno, anche in modo non continuativo.
2. In ogni caso non può intercorrere una chiusura superiore ai dodici mesi fra i vari periodi lavorativi.
3. In sede di programmazione dello sviluppo delle attività di somministrazione, è possibile prevedere autorizzazioni di tipo stagionale vincolate alle varie zone commerciali ed ad un periodo stagionale specifico al fine di far fronte ad eventuali esigenze della collettività.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni valgono le norme stabilite dalla legge regionale e dal presente Regolamento in modo particolare quanto stabilito dall'art. 6 per le procedure amministrative.

Articolo 19 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata, per il solo periodo di svolgimento delle manifestazioni correlate.
2. L'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso del soggetto richiedente dei requisiti morali e professionali previsti dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003 e alla presentazione della documentazione indicata al precedente art. 6.
3. Se la manifestazione è svolta su area privata, la somministrazione è soggetta a denuncia di inizio attività, (DIAP);
4. Se la manifestazione è svolta su area pubblica, la somministrazione può essere effettuata previo ottenimento della specifica autorizzazione temporanea, della concessione del suolo pubblico e della presentazione della DIAP sanitaria.

Articolo 20 - Spettacoli

1. In caso di svolgimento di spettacoli o d'intrattenimenti, l'attività è subordinata al rilascio d'autorizzazione comunale: spettacoli non autorizzati o con autorizzazione revocata o sospesa determinano l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria in quanto reati.
2. La domanda di rilascio delle autorizzazioni deve essere presentata con adeguato preavviso e quindi almeno 7 gg. prima della data prevista per lo spettacolo.

Art. 21 - GIOCHI LECITI, APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA GIOCO

1. Per giochi leciti si intendono tutti i giochi quali i giochi delle carte, la dama, gli scacchi e gli altri giochi di società, il biliardo, le bocce, il calcio balilla, il tavolo da ping-pong e simili apparecchi e congegni non automatici.
2. Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo si intendono quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro od in natura o vincite di valore superiore a 100 euro (art. 110 comma 5 del T.U.L.P.S.).
3. Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità e come tali idonei al gioco lecito, si intendono quelli che si attivano solamente con l'introduzione di moneta metallica di valore non superiore a 1 euro, nei quali gli elementi di abilità e trattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio; inoltre la durata della partita non deve essere inferiore a 10 secondi e le vincite in denaro distribuite non devono essere superiori a 100 euro, erogate dalla macchina subito dopo la conclusione del gioco ed esclusivamente in monete metalliche (art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.).
4. Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Sono apparecchi e congegni per il gioco lecito anche:

- quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica (art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.)
- quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore (art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.).

Art. 22 - Installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità in esercizi pubblici

Lo svolgimento di giochi leciti e l'installazione e la gestione diretta ed indiretta di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 del TULPS in esercizi pubblici, diversi dalle sale da gioco, e nei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinata all'ottenimento del Nulla Osta, rilasciato ad ogni singolo apparecchio da parte dell'A.A.M.S.

Per quanto attiene il numero degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità nei locali è consentito installarne, un numero massimo come indicato nella seguente tabella:

Tipologia di esercizio	Superficie minima richiesta per ogni apparecchio o congegno	Numero massimo di apparecchi per superficie	Superficie ulteriore richiesta per altri apparecchi	Numero massimo di apparecchi o congegni
<i>Bar (prevalenti) ed assimilabili</i>	15 mq	2 x 50 mq	50 mq	4
<i>Ristoranti (prevalenti) assimilabili</i>	30 mq	2 x 100 mq	100 mq	4
<i>Alberghi e assimilabili</i>	20 camere	4 100 camere	100 mq	6
<i>Sale giochi (ex art. 86 Tulps)</i>	10 mq	*	*	*
<i>Agenzie scommesse (ex 88 Tulps)</i>	15 mq	6 x 100 mq	100 mq	8
<i>Agenzie concessionarie giochi</i>	15 mq	2 x 50 mq	50 mq	4
<i>Circoli privati e assimilabili</i>	**	**	**	**

(*) il numero massimo di tali apparecchiature o congegni non può essere superiore in ogni caso al numero complessivo delle altre apparecchiature per gioco presenti nell'esercizio.

(**) si osservano le disposizioni per i bar e ristoranti, la superficie di riferimento non è quella del circolo, ma quella di somministrazione.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.

Gli orari di utilizzo sono quelli di apertura dell' esercizio pubblico e comunque vi è la facoltà da parte del Comune di ridurre la fascia oraria di esercizio qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse.

Dette limitazioni saranno stabilite in via generale nell'atto di disciplina delle aperture dei pubblici esercizi e delle attività commerciali emanato dal Sindaco ai sensi dell'art. 17 della legge regionale e dell'art. 50 del decreto legislativo 267/2000.

Gli orari di cui al comma precedente dovranno essere resi noti al pubblico mediante esposizione di apposito cartello nelle immediate vicinanze degli apparecchi e congegni.

Nelle immediate vicinanze dovranno inoltre essere esposti in modo ben visibile:

- copia dei regolamenti di utilizzo;
- la tabella dei giochi proibiti;
- la tabella dei prezzi e delle tariffe praticate.

Articolo 23 - Obblighi dell'esercente

1. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono consentire l'uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione.

2. E' obbligatoria l'esposizione, in luogo visibile al pubblico all'interno dell'esercizio:

- ☐ del listino dei prezzi praticati, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003;
- ☐ dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, ovvero della denuncia o della comunicazione di inizio di attività, (sostitutive dell'autorizzazione); è altresì obbligatoria l'esposizione di ogni altro titolo, autorizzazione o denuncia che sia, inerente lo svolgimento di attività accessorie.

3. E' altresì obbligatorio:

- ☐ astenersi dal somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi dell'art. 181 del R.D. 635/40;
- ☐ non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo, ai sensi dell'art. 187 del R.D. 635/40 e salvi i casi di cui agli artt. 689 e 691 del codice penale (non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16 ed alle persone che appaiono affette da malattia di mente o che si trovano in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di qualsiasi altra infermità, oppure in stato di manifesta ubriachezza);
- ☐ allegare alla comunicazione di chiusura gli originali di tutte le autorizzazioni afferenti l'esercizio cessato ovvero, in caso di perdita o smarrimento dell'originale, la relativa denuncia;
- ☐ comunicare la data dell'attivazione dell'esercizio con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di apertura.
- ☐ L'esercente ha l'obbligo di esporre ben visibile dall'esterno del locale anche l'eventuale menù il quale deve inoltre essere posto a disposizione della clientela prima dell'ordinazione, comprendente in modo chiaro anche l'eventuale componente del servizio o del coperto.
- ☐ All'interno del locale devono essere ben visibili le indicazioni relative alle porte di ingresso ed uscita ed alle eventuali uscite di sicurezza, nonché ai servizi igienici. In ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 , i cartelli di divieto di fumo devono essere apposti in modo ben visibile in tutti i locali dell'esercizio.

Articolo 24 - Prescrizioni igienico sanitarie

1. Nella conduzione dell'esercizio devono essere rispettate le prescrizioni di carattere igienico-sanitario e, più in generale, le disposizioni impartite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Articolo 25 - TOSAP – Strutture esterne di arredo

1. L'occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico annesso al locale di pubblico esercizio per il ristoro all'aperto, con strutture esterne di arredo, è subordinata al rilascio di permesso di occupazione e al pagamento della relativa tassa.

Articolo 26 - Insegna

1. L'installazione d'insegne e/o la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è subordinata al possesso dell'Autorizzazione Comunale e al pagamento delle relative imposte.

Articolo 27 - Disciplina dell'allietamento

1. L'allietamento nei pubblici esercizi della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 68 TULPS, ma deve essere esercitato subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, imposte ai sensi dell'art. 9 del TULPS:
 - ☐ l'attività di diffusione sonora e/o visiva ha il solo scopo di allietare la permanenza della clientela all'interno dell'esercizio, senza avere il carattere del pubblico trattenimento e spettacolo, deve essere svolta con carattere di complementarità rispetto all'attività principale, senza predisposizione di particolari attrezzature, senza aumento di prezzo delle consumazioni e non indetta in forma imprenditoriale;
 - ☐ è vietata la pubblicizzazione con qualsiasi mezzo dell'allietamento in programma, anche successivamente all'esecuzione;
 - ☐ non deve essere modificato l'assetto ordinario dei locali;
 - ☐ deve essere rispettato, entro l'orario di apertura e chiusura proprio dell'esercizio, è data facoltà di protrarre l'allietamento previa istanza al Sindaco, in particolari occasioni e per motivate esigenze da specificare nell'istanza stessa;
 - ☐ il volume deve essere mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete e al riposo, in particolar modo quando venga effettuata a porte aperte o all'aperto, entro giardini o aree esterne date in concessione al pubblico esercizio;
 - ☐ non deve essere corrisposto dagli avventori nessun prezzo, sotto forma di biglietto, prenotazione o tessera associativa;
 - ☐ non deve essere consentito il ballo durante la diffusione sonora;
 - ☐ tale pratica non deve arrecare intralcio o ingombro al regolare flusso della clientela, essendo vietato l'eccessivo affollamento del locale;
 - ☐ deve essere assolto il tributo SIAE;
 - ☐ le eventuali attrezzature mobili allestite e gli impianti elettrici realizzati all'uopo devono essere a norma: è necessario che l'esercente disponga di documentazione di rispondenza alle normative vigenti a firma di tecnico abilitato, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 28 - Locali di intrattenimento e svago

1. Per locali di intrattenimento e svago si intendono gli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico viene svolta congiuntamente ad attività destinata ad offrire al pubblico principalmente una forma di intrattenimento e distrazione, sia mediante rappresentazioni teatrali, cinematografiche, esibizioni dal vivo e similari, in relazione alle quali il pubblico si limita ad assistere passivamente (spettacoli), sia tramite esplicazione di giochi anche di gruppo, danze individuali o collettive o similari (trattenimenti), in rapporto ai quali il pubblico partecipa attivamente.
2. L'attività di intrattenimento e svago si considera prevalente nel momento in cui la superficie ad esso destinata è pari ad almeno tre quarti della superficie totale a disposizione.
3. Negli esercizi dove viene richiesta l'autorizzazione per attività di intrattenimento di tipo musicale è richiesta la presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico, ai sensi dell'art. 5 della D.G.R. 8/3/2002 N. VII/8313, redatta da tecnico abilitato e corredata da prove fonometriche effettuate nei locali adiacenti l'esercizio, attestanti la rispondenza alle norme relative all'inquinamento acustico.

4. In caso di rilascio di autorizzazione di intrattenimento di cui al precedente comma 1, il rilascio è condizionato all'ottenimento della licenza di cui all'art. 68 del TULPS e al certificato di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS.
5. Fa eccezione l'attività di sala giochi, che è soggetta al rilascio della sola licenza di cui all'art. 86 del TULPS, previa acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi, ove necessario. Si intende per sala giochi l'attività esercitata in locali pubblici ove il pubblico sosta senza assistere a spettacoli, distraendosi mediante l'utilizzo di apparecchi da gioco quali ad esempio, biliardo, videogiochi, carte, scacchi, ect.

Articolo 29 - Attività artigiane

1. L'attività artigiana, è finalizzata alla produzione e alla vendita dei prodotti oggetto dell'attività e consente anche il consumo sul posto nei locali di produzione o altri adiacenti purchè tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.
2. Gli acquirenti possono anche consumare i prodotti nei locali dell'esercizio o in locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione di spazi esterni al locale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.
3. L'attività di vendita è soggetta a comunicazione preventiva al Comune come previsto dalla L.R. 8/2009 ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza alimentare.

Articolo 30 - Sorvegliabilità

1. I locali debbono essere, ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003 e D.M. 564/92, sottoposti a verifica; in pratica devono essere sorvegliabili, ispezionabili da parte della forza pubblica.
2. Per sorvegliabilità dei locali deve intendersi la possibilità (= la facilità) per gli organi di polizia di poter controllare, dall'esterno dei locali, le vie d'accesso o di uscita da essi ed anche il movimento di persone e di cose che viene realizzato all'interno del locale. Allo scopo di evitare che persone ed eventuali attività poco lecite possano essere trasferite dai locali del pubblico esercizio, in altri locali laterali, sottostanti o sovrastanti a quelli del pubblico esercizio e di questo non facenti parte; è quindi chiaro che i locali all'interno dell'esercizio non devono essere intercomunicanti con abitazioni o con altri locali destinati a diverse attività.
3. Più in particolare il D.M. 564/1992 definisce le seguenti caratteristiche della sorvegliabilità dei locali:
 - a) Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;
 - b) in caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
 - c) nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificatamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti insufficiente ai fini della sorvegliabilità, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o di uscita;

- d) nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura;
- e) le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso;
- f) eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi della legge; in ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quanto prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.

☐ Sorvegliabilità Esterna

- a) Le porte interne, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse a chiave o con altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso;
 - b) gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere comunicati al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) negli eventuali locali interni non aperti al pubblico deve sempre essere consentito l'accesso agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza;
 - d) deve essere osservata mediante targhe o altre indicazioni l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e delle vie di uscita. Inoltre, nessun impedimento deve frapporsi all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura e le porte di accesso devono sempre consentire l'apertura dall'esterno. In mancanza di tali requisiti è prevista la revoca dell'autorizzazione.
4. Le sanzioni relative alle raccomandazioni sopra elencate sono estinguibili con il pagamento dell'importo indicato (soluzione più favorevole al cittadino) entro 60 gg. dalla contestazione, eventuali ricorsi dovranno essere presentati, entro 30 gg. dalla stessa, all'Autorità competente.
 5. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente, in tal caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.
 6. Per la somministrazione alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività commerciali, di phone center o altre attività, ciascuna dovrà essere svolta in ambienti e spazi specificatamente delimitati e separati, dotati di separata e specifica entrata così da consentire la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza di ciascuna di dette attività, non sono ammesse delimitazioni e separazioni mobili e/o temporanee tra le diverse attività.

Articolo 31 - Impatto acustico e ambientale – Insonorizzazione

1. Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale Lombardia n. 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli articoli 4 e 5 della D.G.R. della Lombardia n. 7/8313 del 13.03.2002.
2. Le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale effettuate nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, ed in ambiente esterno ed abitativo previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente in

materia di inquinamento acustico. Pertanto, ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione.

3. Le attività già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n. 447/1995 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.
4. Per i locali che volessero svolgere anche attività di intrattenimento sono individuate apposite limitazioni nell'Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

Art. 32 - Phone Center e Internet point

1. L'offerta di servizi di telecomunicazione, compresi quelli via internet, è soggetta alla presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle Comunicazioni, Direzione Generale delle Concessioni e Autorizzazioni.
2. L'apertura di un **Internet point** ovvero la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di qualsiasi pubblico esercizio o circolo privato di apparecchi terminali utilizzabili per comunicazioni telematiche, è soggetta all'ottenimento, da parte del Questore, di apposita licenza, ai sensi dell'art. 7 del D.L. N. 144/2005 e successiva legge di conversione.

Articolo 33 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative, di carattere pecuniario ed accessorie, da applicare in caso di violazioni di legge nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono individuate dall'art. 23 della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003; le disposizioni stabilite dalla presente disciplina sono sanzionate, ai sensi del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, e il relativo Regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, come segue:
 - a) chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata, sospesa o decaduta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 3.098,00, quindi oblazione di €. 1.032,00 e la sanzione accessoria di chiusura/sospensione attività;
 - b) a chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza requisiti morali e professionali – in locali diversi da quelli indicati nell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 3.098,00, quindi oblazione di €. 1.032,00 e la sanzione accessoria di chiusura/sospensione attività;
 - c) a chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o comunque oltre il 365^{esimo} giorno dal rilascio dell'autorizzazione comunale non essendo in regola con le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza – si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 a €. 3.098,00, quindi oblazione di €. 1.032,00 e la sanzione accessoria di chiusura/sospensione attività ai sensi della normativa edilizia e/o sanitaria;

2. La violazione delle seguenti disposizioni è sanzionata, ai sensi del R.D. 773/31, con il pagamento di una somma da € 154,00 ad € 1.032,00, quindi oblazione di € 308,00:
 - a) Somministrazione di alcolici di gradazione superiore al 21° gradi per cento del volume in esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto;
 - b) Ampliamento di esercizio pubblico senza comunicazione preventiva all'ufficio comunale, ampliamento prima di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione;
 - c) La mancata esposizione del listino dei prezzi praticati, ai sensi dell'art. 180 del R.D. 635/40;
 - d) La mancata esposizione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della denuncia o della comunicazione di inizio attività, sostitutive dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 180 del R.D. 635/40;
 - e) La somministrazione al minuto di bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi dell'art. 181 del R.D. 635/40;
 - f) La mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, ai sensi dell'art. 110 del R.D. 773/31 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La violazione dell'obbligo di non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo e salvi i casi di cui agli artt. 689 e 691 del C.P., è sanzionata ai sensi del comma 1 dell'art. 221-bis del R.D. 773/31, con il pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, quindi oblazione di € 1.032,00.
4. La mancata osservanza di una o più delle prescrizioni relative all'allietamento, disciplinato dall'art. 24 della presente disciplina, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici) a € 3.098,00 (tremilanovantotto), quindi oblazione di € 1.032,00, determinata ai sensi dell'art. 17-bis del TULPS nonché alla sospensione dell'attività illegittimamente condotta, determinata, ai sensi dell'art. 17-quater del predetto TULPS, come segue:
 - a) 1ª violazione nell'anno solare: 24 ore consecutive di sospensione;
 - b) 2ª violazione nell'anno solare: 72 ore consecutive di sospensione;
 - c) per ulteriori violazioni, oltre la 2ª, nell'anno solare: 240 ore consecutive di sospensione.
5. La sanzione accessoria è applicata indipendentemente dall'avvenuta oblazione della sanzione pecuniaria.
6. Non è esclusa la responsabilità dell'esercente in ordine al reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.
7. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24/11/81, n. 689.
8. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel responsabile del servizio.

9. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.
10. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizione di obblighi, di sospensione o di cessazione di attività o comportamenti, l'Autorità Comunale competente potrà applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art.20 della legge 689/81.
11. In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, se la sanzione non è prevista da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00.
12. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizioni di obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
13. Si applicano le disposizioni dettate dall'art.23 della legge regionale e dall'art.17 bis del T.U.L.P.S..

Articolo 34 – Commissione pubblici esercizi

1. Alla Commissione Pubblici Esercizi, prevista dall'art. 20 della citata Legge Regionale Lombardia n. 30/2003, è riservata l'espressione "consultiva" del parere in merito alla sola programmazione, dell'attività, definizione dei criteri e delle norme generali, alla determinazione degli orari e ai programmi di apertura.

Articolo 35 – Disposizioni finali

2. Per quanto non contemplato nella presente Disciplina, si rimanda ai contenuti dalla Legge Regionale Lombardia n. 30/2003 e successivi provvedimenti attuativi.
3. Per quanto non disposto dalla presente Disciplina si richiamano altresì le disposizioni stabilite dalle leggi e regolamenti in materia e da quelle contenute nei vigenti Regolamenti comunali.
4. Viene abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con le disposizioni della presente Disciplina.
5. Le "norme legislative di riferimento" costituiscono parte integrale del disposto degli articoli di cui vi è il riferimento; il contenuto è costituito esclusivamente dalla testuale riproduzione di norme legislative vigenti, ed esso è automaticamente modificato o integrato qualora tali norme legislative vengano modificate o integrate.
6. Le modifiche al presente regolamento, derivanti da variazioni di leggi e disposizioni regionali e Statali, possono essere apportate su proposta del Dirigente competente, previa delibera di Giunta Comunale.

Articolo 36 – Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni, una volta esecutive, entrano in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

PIANIFICAZIONE DEGLI ORARI

CAPO I°	ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI
---------	--

Articolo 1 – Definizioni

2. Gli esercizi di somministrazione di cui alla Legge Regionale Lombardia n. 30/2003 si suddividono in:
 - a) **Esercizi nei quali la somministrazione alimenti e bevande costituisce attività prevalente**
 - b) **Esercizi in cui la somministrazione alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago e con apertura serale.**
3. Qualora le ore di apertura in talune zone, in particolare nel Centro Storico, si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti pregiudizievole all'interesse dei consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, può differenziare l'orario, garantendo, anche con turnazione, il servizio minimo.
4. L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande negli orari indicati dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti e comunque assicurando il diritto alla quiete dei cittadini.
5. Per esercizi misti si intendono quelli muniti, oltre che di autorizzazione per la somministrazione alimenti e bevande, di attività al commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio.
6. Per orario estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale.
7. Per orario invernale si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare.

Articolo 2 – Orario degli esercizi di somministrazione

1. Gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, così indicati della Legge Regionale Lombardia 24.12.2003 n. 30, di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, sono fissati come segue:

a)	<i>per gli esercizi nei quali la somministrazione alimenti e bevande costituisce attività prevalente</i>	Fra le ore 5,00 e le ore 2,00 del giorno successivo
b)	<i>per gli esercizi in cui la somministrazione alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di intrattenimento musicale e di svago e/o con apertura</i>	Fra le ore 7,00 e le ore 3,00 del giorno successivo

	serale (lett. h) e i) dell'allegata tabella orari)	
--	---	--

Non è consentito derogare a detti limiti di orari, salvo quanto previsto dal successivo art. 11.

2. Gli orari prescelti dall'esercente possono essere modificati dal Sindaco, con provvedimento motivato, In particolare, qualora dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande derivi disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco può disporre anticipazioni dell'orario di chiusura dell'esercizio nell'interesse della collettività.
3. Gli orari per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'aperto, anche quando insiste su area privata, sono determinate all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, tenuto conto dell'interesse della collettività coinvolta.
4. Gli orari di attività dei pubblici esercizi possono essere determinati, in relazione alle differenti denominazioni che assumono così come definito nell'allegato A) Tabella Orari.
5. Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, diversificando tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno e l'altro della settimana **GARANTENDO UN MINIMO DI 6 ORE.**
6. In ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune dell'orario prescelto che dovrà essere reso noto al pubblico con le modalità di cui all'art. 22.
7. Con la chiusura dei p.e. all'ora stabilita, deve cessare ogni tipo di somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero dei locali. Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.
8. L'apertura nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 3.00, da parte delle attività di somministrazione alimenti e bevande in locali con le caratteristiche di cui al precedente art. 1, esercizi in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente all'attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago e con apertura serale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune da concedersi previa motivata richiesta dell'esercente, sempre che siano salvaguardate le esigenze sociali di garanzia del servizio e le problematiche connesse al disturbo della quiete pubblica. Fanno parte di questa categoria quei locali già autorizzati per la somministrazione, all'interno dei quali si svolgano attività di somministrazione alimenti e bevande accompagnate da servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività, come pure semplici esecuzioni musicali.
9. Negli esercizi di somministrazione di cui alla tipologia "ex C" oltre all'orario massimo previsto entro il quale si svolge l'attività, si devono osservare le disposizioni per l'espletamento delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabilite al successivo CAPO II°.

Articolo 3 – Orari delle attività all'aperto degli esercizi di somministrazione

1. Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente articolo 2, l'attività all'aperto, su suolo pubblico, deve essere compresa fra le ore 8,00 e le ore 2,00 del giorno successivo.
2. Per le attività all'aperto, qualora ricorrano le condizioni, nell'interesse della collettività, nell'atto autorizzativo di occupazione, si possono applicare orari in modo diversificato per tipo di esercizio e/o per le zone in cui è diviso il territorio comunale.

Articolo 4 – Orario in esercizi misti

1. Gli esercizi misti muniti di autorizzazione per la somministrazione congiuntamente all'autorizzazione per il commercio o per le altre attività economiche, possono seguire i limiti temporali dell'attività prevalente, che deve essere preventivamente comunicata al Comune.

Articolo 5 – Orario degli esercizi di somministrazione situati in particolari strutture

1. Gli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui operano.
2. E' consentito, previa autorizzazione del Comune, effettuare un orario più ampio di quello adottato dal centro commerciale, qualora il gestore ottenga il consenso dell'amministrazione del centro stesso ed eserciti nel rispetto degli orari come stabilito al precedente articolo 2.

Articolo 6 – Orario gelaterie, pasticcerie ed altre attività

1. Gli esercizi che esercitano attività prevalente di gelateria, yogurteria, pasticceria ed altre attività simili, anche artigianali, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico alimenti e bevande, seguono le disposizioni stabilite per gli esercizi di somministrazione, fermo restando che l'orario delle attività deve essere ricompreso inderogabilmente fra le ore 8,00 e le ore 24,00.

Articolo 7 – Orario di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati, affiliati o non ad Enti a carattere nazionale

1. L'attività di somministrazione alimenti e bevande negli spacci annessi ai circoli privati e a circoli degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno a norma del DPR 235/2001, si effettua con le modalità previste per i p.e. di cui al precedente articolo 2.
2. Si conferma l'obbligo del rispetto degli orari determinati dalle attività sociali.

Articolo 8 – Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere

1. L'attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore delle sole persone alloggiate, anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi.

Articolo 9 – Orario delle attività di somministrazione su aree pubbliche in forma itinerante

1. Gli esercenti la vendita al pubblico su area pubblica in forma ITINERANTE dovranno operare nelle zone dove tale attività non è espressamente inibita, nei soli giorni feriali e con rispetto del seguente orario: fra le ore 7,00 e le ore 20,00.

Articolo 10 – Orario attività musicale in p.e. (non dotati di autorizzazione ex art. 80 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza)

1. L'esercizio di accademie, spettacoli, trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, con apparecchi meccanici ed elettronici (anche mediante l'impiego di un Disc Jockey) **all'interno dei locali adibiti a pubblici esercizi è consentito:**
 - NELLA ZONA 1 in orario compreso fra le ore **16,00 e le ore 24,00;**
 - NELLA ZONA 2 in orario compreso fra le ore **16,00 e le ore 1.00**

2. L'esercizio di accademie, spettacoli, trattenimenti ed audizioni di musica e canto, nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, con apparecchi meccanici ed elettronici (anche mediante l'impiego di un Disc Jockey) **all'esterno dei locali adibiti a pubblici esercizi è consentito:**
 - NELLA ZONA 1 in orario compreso fra le ore **16,00 e le ore 23,00;**
 - NELLA ZONA 2 in orario compreso fra le ore **16,00 e le ore 24.00**
3. Sono ammesse deroghe ai limiti orari di diffusione acustica per i soli pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale della Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30, situati al di fuori della zona 1:
 - **su autorizzazione del Comune previo parere dell'ARPA di Cremona, fino e non oltre le ore 2.00 del giorno successivo e solo all'interno dei locali.**
 - **Nella zona 1 sono ammesse deroghe fino e non oltre le ore 1.00 del giorno successivo, solo per spettacoli occasionali.**
4. Le attività suddette possono essere svolte previo rilascio di autorizzazione.
5. L'effettuazione di trattamenti musicali dal vivo e con apparecchi meccanici ed elettronici (anche mediante l'impiego di un Disc Jockey) non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a tre giorni settimanali (coincidenti con il venerdì, sabato e domenica).
6. I gestori dei suddetti esercizi, già autorizzati ad effettuare trattenimenti musicali in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari e a detti giorni dalla data di entrata in vigore del presente atto.

Articolo 11 – Deroghe generali

1. All'esercente è consentito effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio.
2. E' fatta salva la facoltà dell'esercente di chiudere l'esercizio per motivi personali quali malattia, lutto o simili, nonché, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 12, l'effettuazione di ferie, con l'obbligo di esporre al pubblico idoneo cartello indicante la durata della chiusura.
3. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
4. Il Sindaco, per esigenze di pubblica utilità connesse alle necessità di garantire idonei servizi di somministrazione all'utenza, anche in orario notturno, può autorizzare, orari in deroga all'orario massimo di apertura e ai limiti di apertura e chiusura dell'esercizio di cui al precedente art. 2, delle attività di somministrazione.
5. Il Sindaco può autorizzare la deroga all'orario di cui al precedente art. 10, comma 1°, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 25 e dalle disposizioni sia stabilite dal presente atto sia legislative e regolamentari in materia di attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
6. Con cadenza **biennale** ed entro il mese di gennaio, sentita la Commissione Comunale dei p.e. di cui all'art. 20, della Legge Regionale Lombardia n. 30/2003, il Sindaco può apportare modifiche al piano generale degli orari, al fine di migliorare il servizio all'utenza.

Articolo 12 – Programmi di apertura per turno degli esercizi

Il Sindaco al fine di assicurare all'utenza specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno.

Articolo 13 – Orario giochi leciti

1. Nei pubblici esercizi si possono effettuare giochi leciti durante tutto l'orario di apertura.
2. Negli esercizi autorizzati come sale-giochi, l'orario di apertura deve essere compreso fra le 12.00 e le ore 24.00.

CAPO II°	ORARIO DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO
-----------------	---

Articolo 14 – Orario delle discoteche, sale da ballo, night club, sale audizione, locali di arte varia

1. Le attività delle discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione, locali di arte varia, poste negli spazi al chiuso e all'aperto, possono svolgersi nell'orario massimo compreso fra le 15.00 e le ore 3.00 del giorno successivo,
2. I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura del locale fino a due ore, dalle ore 19.00 alle ore 21.30.
3. Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di comports sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto al comma 1 del presente articolo.
4. I gestori dei suddetti locali, già autorizzati ad effettuare attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento in orari oltre i limiti di cui al presente articolo devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

Articolo 15 – Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, concerti, al chiuso

1. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, cinematografi, concerti, manifestazioni sportive, le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore 2.00 del giorno successivo.
2. E' fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l'orario di inizio delle rappresentazioni.

Articolo 16 – Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, all'aperto

1. Le attività teatrali all'aperto, devono svolgersi dalle ore 16.00 alle ore 0.30.
2. Le attività cinematografiche all'aperto, devono svolgersi dalle ore 20.00 alle ore 0.30.
3. Le attività sportive all'aperto devono terminare alle ore 0.30
4. Si applicano in ogni attività le disposizioni indicate al precedente articolo 15, comma 2°.

Articolo 17 – Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto

1. In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore 9.00 e le ore 0.30 del giorno successivo

CAPO III°	DISPOSIZIONI COMUNI
------------------	----------------------------

Articolo 18 – Turni di chiusura

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all'obbligo della giornata di riposo settimanale ma, a discrezione del gestore qualora lo vogliano, hanno la facoltà di osservare una o più giornate di riposo nel corso della settimana.

Articolo 19 – Chiusura facoltativa per ferie

1. Al fine di garantire durante le ferie estive l'apertura di un sufficiente numero di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il Comune, sentito il parere della Commissione Comunale dei p.e., predispone programmi di apertura per turno degli esercizi. A tal fine gli esercenti pubblici esercizi devono fare comunicazione al sindaco entro il 30 aprile del periodo di ferie estive, per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Articolo 20 – Scelta dell'orario

1. I titolari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
2. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia dell'esercizio.
3. In caso di apertura di un nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento in altra sede e di modifica dell'autorizzazione, la scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune al momento della relativa domanda e comunque prima del rilascio della autorizzazione. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l'orario prescelto dal precedente titolare.
4. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto; modifiche per comprovati motivi, nel corso dell'anno, possono essere comunicate all'esercente almeno due giorni prima, purchè non contrastino con le esigenze dell'utenza.
5. L'orario comunicato al Comune diviene obbligatorio e vincolante per l'esercente e per l'accesso ai locali da parte dei clienti.

Articolo 21 – Deroche per particolari attività

1. Gli artigiani del settore alimentare non in possesso di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 6 non potranno effettuare, neppure saltuariamente, servizio di somministrazione ai tavoli. Gli acquirenti potranno consumare i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie adiacente con esclusione in ogni caso della somministrazione assistita.

Articolo 22 – Cartello orario

1. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
2. Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare:
 - a) l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana;
 - b) l'eventuale giorno o gli eventuali giorni di chiusura settimanale.

Articolo 23 – Esclusione di applicazione

1. Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione localizzate:
 - a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prescrizioni rese agli alloggiati;
 - b) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle strade extraurbane, urbane principali e nell'interno di stazione ferroviarie, di autostazioni, ecc..
 - c) somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali non adibiti in modo esclusivo a tale attività;
 - d) somministrazioni effettuate in via diretta a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - e) somministrazioni effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose (vedi parrocchie, oratori, luoghi di formazione e educazione religiosa, nonché ricreativi e sportivi ad essi collegati), in stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 24 – Riduzione, modifica degli orari, deroghe

1. Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento. Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale di riduzione.
2. Sono autorizzate deroghe ai limiti massimi di cui al precedente articolo 2, lettera a) nelle seguenti occasioni:
 - ☐ Possibilità di posticipare la chiusura alle ore 3.00 del giorno successivo:
 - a) Ricorrenze natalizie (dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo);
 - b) Ultima di carnevale (martedì grasso)
 - c) Sabato (vigilia) e Domenica di pasqua,
 - d) 14 e 15 agosto
 - ☐ Possibilità di posticipare la chiusura alle ore 5.00 del giorno successivo:
 - a) 31 dicembre

Articolo 25 – Insonorizzazione

1. Le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale effettuate nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, devono svolgersi, negli spazi al chiuso e all'aperto, senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, esterno ed abitativo previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia di inquinamento acustico. Pertanto, ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione.

Articolo 26 – Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla ordinanza sindacale è punita ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge Regionale Lombardia 30/2003 e precisamente ai sensi dell'art. 17-bis, comma 3, 17-quarter del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e relativo regolamento di esecuzione e del codice penale.

Articolo 27 – Disciplina transitoria

1. Tutti i pubblici esercizi, nonché quelli svolgenti le attività di cui al precedente art. 6, anch'essi già autorizzati ad orari diversi da quelli previsti al succitato articolo 2, devono adeguare i propri orari a quelli previsti dalla ordinanza sindacale entro i 30 (trenta) giorni successivi alla sua entrata in vigore.

Articolo 28 – Norme finali

1. La ordinanza sindacale entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
2. La ordinanza sindacale sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
3. La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Allegato A) tabella orari		
	ORARI (*)	
Denominazioni di esercizio	Apertura	Chiusura
a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di parti preparati in apposita cucina con munù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza"	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia, caffetterie, sala da the e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere	Ore 5.00	Ore 2.00 del giorno successivo
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina	Ore 7.00	Ore 3.00 del giorno successivo
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali con aperture serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività	Ore 7.00	Ore 3.00 del giorno successivo
l) discoteche, sale da ballo: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima	Ore 15.00	Ore 3.00 del giorno successivo
(*) (si intende che l'orario di apertura non può avvenire prima dell'orario indicato) (si intende che l'orario di chiusura non può avvenire oltre l'orario indicato)		